



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Vincenzo Maria Pergola	Presidente
dr. Michele Oricchio	Presidente di Sezione
dr. Massimo Gagliardi	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 8518 del Registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di Fiorenzo Fioravanti (C.F. FRVFNZ53H10D764E), rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall' avv.to Carlo Monaco e dall'avv. Rosaria Mercurio ed elettivamente domiciliato in Rende alla via Repaci 39;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 14.1.2020, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Consigliere relatore Massimo Gagliardi, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale Luigi Cirillo, nonché gli avv.ti Carlo Monaco e Rosaria Mercurio

per il convenuto, i quali concludevano come da verbale.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Procura regionale riferisce che a partire da novembre 2001 riceveva alcuni esposti, con allegati articoli di giornale, dai quali emergeva l'esistenza di un'indagine penale per un'associazione a delinquere finalizzata alla concussione ed abuso d'ufficio; poi, in data 7.10.04, perveniva copia della sentenza n. 388/2001 emessa il 28/9/2004 dal Tribunale di Lagonegro che accertava l'esistenza di un'associazione a delinquere dedita a plurimi reati di concussione e condannava a 12 anni e 10 mesi di reclusione il signor Fioravanti in qualità di tenente comandante della Guardia di Finanza di Lauria.

In particolare, i reati verificatisi (relativi ad un giro di tangenti richieste a vari imprenditori e commercianti del lagonegrese) hanno visto la partecipazione di altri correi che agivano come intermediari tra il Fioravanti e gli imprenditori in occasione di verifiche fiscali effettuate dall'ufficiale predetto e dunque nell'ambito di un'associazione a delinquere.

L'associazione criminale era riuscita a ottenere circa 650 milioni di lire, oltre lavori gratuiti nella villa del Fioravanti a Villa Piana.

La sentenza in particolare accertava i reati di cui all'articolo 316 commi 1 e 2 cp; articolo 110, 317, 56, 317 c.p.

In data 21.3.06 perveniva al Requirente sentenza n. 5/2006, depositata il 20.2.06, della Corte di appello di Potenza con la quale veniva ridotta a 9 anni e 10 mesi di reclusione la sanzione penale a carico del Fioravanti.

In data 14/4/2009 perveniva alla parte attrice la comunicazione della

Guardia di Finanza circa l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Potenza con sentenza della Cassazione (n. 580/24.3.09) con rinvio degli atti alla corte di Salerno; tale sentenza(n.580 del 24.3.09) respingeva i motivi di ricorso relativi al legittimo impedimento dell'imputato ed all'inutilizzabilità delle registrazioni foniche eseguite, mentre riteneva fondato il motivo di ricorso inerente l'acquisizione delle dichiarazioni accusatorie del correo Abitante Antonio, annullando la sentenza della Corte di appello di Potenza e rinviando gli atti alla Corte di Appello di Salerno.

Quest'ultima riformava la sentenza del Tribunale di Lagonegro riducendo la condanna con sentenza r.n. 1454/2009 del 14/3/2013 e riqualificando i fatti.

Conseguentemente veniva proposto ricorso in Cassazione da parte della Guardia di Finanza, avverso la sentenza di appello di Salerno.

La Suprema Corte con sentenza n. 1655 emessa l'11.6.14 dichiarava inammissibile il ricorso presentato facendo passare in giudicato la sentenza della Corte di appello di Salerno r.n. 1454/09 del 14.3.13.

Infine, con la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 752 del 14.3.13:" *decidendo ,quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione del 24.3.09,in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lagonegro emessa nei confronti di Fioravanti e da questi appellata, qualificati i fatti di cui ai capi da B a T della rubrica ex art. 319 quater c.p. riduce la pena ad anni 9 e mesi 10 di reclusione, conferma nel resto l'impugnata sentenza..."* ed evidenziando altresì che il Fioravanti, preposto agli accertamenti fiscali "*esercitava la sua attività con modalità*

anomale di convocazione, con plateali perquisizioni, con domande subdole o atteggiamenti larvatamente minacciosi onde incutere timore ai contribuenti, quale premessa per il successivo intervento dei correi che formalizzavano la richiesta di danaro o altra utilità".

Sulla base di detti fatti, il Requirente ha emesso invito a dedurre in data 27/5/2019, contestando al Fioravanti il danno all'immagine alla Guardia di Finanza, e non avendo poi ritenuto le argomentazioni da svolte in sede di contraddittorio preliminare utili a superare le contestazioni precedentemente formulate, lo ha evocato in giudizio con atto di citazione depositato il 31/7/2019.

Nel merito ed in sintesi, il Requirente, dopo aver ritenuto di disattendere le eccezioni formulate in sede di invito a dedurre, afferma la responsabilità amministrativa del Fioravanti per danno all'immagine, ritenendo sussistere la condizione dell'azione intrapresa (giudicato penale di condanna per uno dei delitti previsti dall'articolo 7 della legge n. 97/2001 (articolo 1, comma 1 sexies legge 20/94; articolo 17, comma 30 ter del Dl 78/ 2009) trattandosi di fattispecie anteriore al C. G. C.

La condotta descritta reca una lesione al prestigio dell'amministrazione a causa della dolosa violazione di obblighi di correttezza e fedeltà ai doveri di ufficio, a prescindere dalle spese sostenute per ripristinare la credibilità di tale perdita ed in presenza di una concreta diffusione tra gli amministrati delle notizie di cui trattasi.

In particolare il Requirente in merito all'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, ha ritenuto di precisare che nella concreta fattispecie trovano applicazione le previgenti norme sulla prescrizione e

non quelle sopravvenute del vigente art. 66 c.g.c., per la espressa previsione dell'art. 2 comma 2, dell'allegato 3 (norme transitorie ed abrogazioni) del c.g.c..

Orbene, atteso che i fatti in contestazione si sono svolti fino al 2000, e che la prima notizia di danno che, secondo parte attrice, è l'articolo di stampa dietro l'esposto anonimo pervenuto il 13.11.2001, va evidenziato che - prima del decorso di 5 anni - la prescrizione si era interrotta con la costituzione in mora della Guardia di Finanza, notificata a mani dell'interessato il 18.11.2004.

Pertanto, a causa di questo atto interruttivo, la prescrizione sarebbe venuta a scadenza il 18.11.2009.

Inoltre, il 28.9.2009 era stata notificata una nuova costituzione in mora della Guardia di Finanza a mani dell'interessato, anch'essa valida, secondo la Procura, per i medesimi motivi onde la prescrizione sarebbe spirata il 28.9.2014.

Tuttavia, prima della scadenza del termine prescrizionale quinquennale (precisamente prima del decorso di cinque anni dalla prima costituzione in mora e prima della seconda costituzione in mora), entrava in vigore l'art. 17 comma 30-ter D.L. n. 78 del 1.7.2009 (convertito con modificazioni in L. n. 102 del 3.8.2009), che prevedeva l'esistenza di un giudicato penale come condizione dell'azione del danno all'immagine della p.a.; e tale norma, secondo il requirente, era per sua previsione espressa, retroattivamente applicabile, non solo ai procedimenti non ancora esitati in citazione a giudizio, ma anche a quelli esitati in citazione, ma non ancora pervenuti a sentenza di primo grado, come chiarito dalle Sezioni

Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 12/QM/2011.

Pertanto, non essendo esperibile alcuna azione di responsabilità in mancanza di giudicato penale, fino alla sentenza penale irrevocabile il termine prescrizione, rileva parte attrice, non poteva cominciare a decorrere, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ. e dell'art. 17 comma 30-ter; onde il quinquennio prescrizione decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche in considerazione della seconda costituzione in mora notificata il 28.9.2009 (nella vigenza della nuova norma).

Poiché, nella concreta fattispecie il giudicato penale irrevocabile era intervenuto in data 11.6.2014 ,conclude parte attrice, la prescrizione quinquennale cominciava a decorrere da tale data e veniva a compiersi l'11.6.2019, essendo stato notificato l'invito a dedurre (contenente costituzione in mora) il 28.5.2019.

In conclusione, la Procura ritiene sussistere la fondamentale condizione dell'azione per danno all'immagine della pubblica amministrazione, ovvero un giudicato penale di condanna per uno dei delitti previsti dall'art.7 L.97/2001 (art.1, comma 1-sexies, L.20/1994; art.17. comma 30-ter, d.l. n. 78/2009).

Infine, a parere della parte attrice, appare indubbia una concreta diffusione della suddetta notizia criminis tra gli amministrati della piccola realtà locale (attesa la pluralità delle persone offese, riportate nella sentenza penale di primo grado), del resto estesa a più ampia platea a livello mediatico , della notizia che il Fioravanti abusava delle sue attribuzioni di Ufficiale della Guardia di Finanza.

In merito alla liquidazione del danno, parte attrice ritiene debba essere

liquidato in misura pari al doppio della tangente percepita dal dipendente (Euro 629.044,50), considerata non solo la solidarietà tra i correi e la natura associativa dei crimini, ma soprattutto la centralità del convenuto nella vicenda.

In subordine, tenendo presente il riparto interno delle tangenti tra gli appartenenti all'associazione a delinquere, secondo il Requirente, in base alla dichiarazione delle persone offese, dell'imputato e dei correi, riportata nella sentenza di primo grado, l'imputato risulta aver intascato lire 405 milioni di tangenti, pari ad euro 209.165,04; pertanto, in subordine, il danno all'immagine va liquidato in euro 418.330,08.

In estremo subordine, qualora non si volesse ritenere applicabile il criterio di liquidazione del doppio della tangente, si dovrà procedere ad una liquidazione equitativa ex articolo 1226 c.c. fissando l'importo in euro 100.000 o nella diversa somma stabilita dal Collegio, oltre oneri accessori. Risulta costituito in giudizio il signor Fioravanti, rappresentato e difeso dall'Avvocato Carlo Monaco che preliminarmente chiede di dichiarare l'azione risarcitoria improcedibile per intervenuta prescrizione; nel merito dichiarare la nullità della citazione ex articolo 86 comma 6 e comma 2, lettera c, del C. G. C.; in subordine dichiarare l'inapplicabilità dell'articolo 1 comma 1 sexies legge n. 20/94 applicando la quantificazione del danno in via equitativa; in estremo subordine riqualificazione del danno all'immagine tenuto conto dei criteri individuati dall'articolo 1 comma 1 sexies legge n. 20/94, con condanna alle spese.

In particolare, la difesa del convenuto eccepisce l'improcedibilità

dell'azione risarcitoria per intervenuta prescrizione dell'azione di danno, evidenziando che in data 8/7/2014, la GDF notificava l'ultimo atto di costituzione in mora a mani dell'ex coniuge, persona quest'ultima non convivente con il signor Fioravanti, in quanto legalmente separati dal 2005; pertanto la costituzione in mora non è mai entrata nella sfera giuridica del destinatario che peraltro si trovava in detenzione carceraria. Inoltre l'articolo 17 comma 30 ter del Dl 78/2009 (*" qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo..."*), deve interpretarsi nel senso che la sussistenza o meno della sentenza penale di condanna, anche non definitiva, costituisce un limite temporale di applicazione della disposizione alle fattispecie di danno all'immagine verificatasi prima dell'entrata in vigore del Dl 78/2009.

Nessun effetto retroattivo può quindi essere riconosciuto alla norma in commento.

Nel merito, si chiede la declaratoria della nullità della citazione ex articolo 86 comma 6 e comma 2, lettera c, del codice giustizia contabile, per l'erronea applicazione al caso di specie dell'articolo 1, comma 1sexies della legge 20/94; la norma prevede che il danno all'immagine debba essere liquidato in misura pari al doppio della tangente percepita dal dipendente, così come accertato nel giudizio penale.

Orbene, la quantificazione operata dalla Procura si giustificerebbe in

ragione della solidarietà e della natura associativa dei crimini contestati, ma tale impostazione appare assolutamente incerta ed arbitraria in quanto si basa su mere presunzioni e congetture.

Secondo la prospettazione difensiva, tale modo di argomentare, non può essere condiviso perché viola l'articolo 1, comma 1 sexies della legge 20/94, in combinato disposto con l'articolo 86 comma 6, sopra citato, rendendo assolutamente incerto il calcolo utilizzato e di conseguenza l'atto di citazione è nullo.

In subordine, riguardo alla portata applicativa dell'articolo 1 sopra citato, (cosiddetto raddoppio tangenzio), osserva parte convenuta che sarebbe più opportuno ricorrere alla valutazione equitativa del danno e pertanto non potrà non considerarsi che la vicenda abbia avuto un ristretto clamore, in quanto pubblicata soltanto su tre testate giornalistiche non nazionali, rispettivamente nel 2001, 2004 e 2005.

Conseguentemente la difesa conclude confermando le eccezioni preliminari innanzi richiamate e nel merito ~~si~~ chiede di rigettare la domanda risarcitoria assolvendo il convenuto da ogni addebito e in subordine ~~si~~ chiede l'esercizio del potere riduttivo.

In sede dibattimentale, le parti hanno ulteriormente ribadito con ricchezza argomentativa le tesi di cui ai rispettivi atti scritti e ai quali in conclusione si sono riportati, ribadendo, per quanto riguarda la pubblica accusa, la richiesta di condanna secondo le opzioni quantificatorie di cui alla citazione e la difesa insistendo, in via preliminare, per l'intervenuta prescrizione e nel merito perché sia dichiarata la nullità della citazione e in subordine per l'inapplicabilità al caso di specie dell'art.1 comma 1

legge 20/94, operando la quantificazione del danno in via equitativa.

In tale stato la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La pretesa accusatoria merita di essere accolta, sia pure con il temperamento di una parametrizzazione dell'importo di danno erariale in via equitativa, così come peraltro dedotto, in subordine, sia dalla pubblica accusa che dalla stessa difesa del convenuto.

2. Preliminarmente parte convenuta eccepisce la nullità della citazione ex articolo 86 comma 6 e comma 2 lettera c del codice giustizia contabile (mancata "*individuazione e quantificazione del danno o indicazione dei criteri per la sua determinazione*"), sostenendo che la metodologia utilizzata per l'individuazione e quantificazione del danno "*si connota per assoluta incertezza ed arbitrarietà*".

L'eccezione difensiva non merita condivisione.

La citazione, infatti, come ampiamente riportato in narrativa, avanza tre distinte richieste di danno, richieste una subordinata all'altra, rimettendo al giudice la decisione; ciascuna delle tre richieste appare precisa sia nell'indicazione sia del quantum sia nell'esposizione dei criteri sulla base dei quali il PM ha operato la quantificazione.

Pertanto non si rileva l'incertezza e l'arbitrarietà lamentata da parte convenuta, bensì tre distinte e precise richieste avanzate in via subordinata

3. In ordine alla sollevata eccezione di prescrizione la stessa non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.

A tal uopo può agevolmente darsi contezza, in questa sede, del succedersi

degli atti di costituzione in mora che si sono, via via compiuti, a partire dal momento in cui i fatti in contestazione hanno avuto origine e sono giunti all'attenzione del Requirente, (alla stregua dell'articolo di stampa, quale *dies a quo*, contenuto in un esposto anonimo pervenuto il 13/11/2001 alla parte attrice); a tale riguardo la prescrizione venne interrotta, la prima volta, prima del decorso di cinque anni, con la costituzione in mora della Guardia di Finanza, ossia la parte pubblica lesa, notificata a mani dell'interessato il 18 11.04.

In data 28/9/2009, prima della scadenza del quinquennio, venne notificata una nuova costituzione in mora della Guardia di Finanza a mani dell'interessato (che sarebbe spirata il 28/9/2014).

Tuttavia, prima della scadenza del predetto termine prescrizione, entrava in vigore l'articolo 17 comma 30 ter del Dl 78/2009, (convertito con modificazioni nella legge 102/2009) che prevedeva l'esistenza di un giudicato penale come condizione dell'azione del danno all'immagine.

Tale norma, come acclarato dal prevalente orientamento giurisprudenziale contabile, è pienamente legittimata ad operare retroattivamente, applicandosi non solo a procedimenti non ancora esitati in citazione a giudizio, ma anche a quelli esitati in citazione, ma non ancora pervenuti a sentenza di primo grado.

Nel caso di specie, il giudicato penale irrevocabile interviene in data 11/6/2014 e pertanto la prescrizione quinquennale, invocata dalla parte convenuta avrebbe potuto cominciare a decorrere da tale data, compendosi solo in data 11/6/2019.

Ne consegue che l'invito a dedurre contenente costituzione in mora e

notificato il 28/5/2019 appare, in quanto tale, perfettamente in grado di determinare l'effetto interruttivo della prescrizione.

A conferma di quanto innanzi esposto, questo Collegio ritiene pertanto di poter fare ampio riferimento alla citata sentenza della Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 12/QM/2011 che ha provveduto a dirimere ogni dubbio circa i profili temporali di applicabilità della disposizione di cui trattasi (articolo 17, comma 30 ter del DI 78/2009 e successive modifiche), in punto di retroattività, con riguardo a situazioni, istruttorie o processuali, maturate in vigore della normativa preesistente.

Le Sezioni Riunite hanno espressamente statuito in relazione alla circostanza che: *"la disposizione in parola, per espressa volontà del legislatore, è immediatamente applicabile a tutti i giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore. A confermare tale interpretazione è sufficiente l'esame del quarto periodo del comma 30-ter che esclude l'applicabilità delle nuove previsioni nella sola ipotesi in cui sia stata già emessa sentenza sia pure non definitiva: per cui appare evidente concludere che in tutti gli altri casi pendenti, la norma non può applicarsi con immediatezza.*

Detto in altri termini, l'articolo 17 in discorso introduce nell'ordinamento una retroattività strettamente limitata alle sole ipotesi indicate dalla norma e comunque esclusa nei casi in cui sia intervenuta medio tempore una sentenza anche non definitiva".

Infine il Collegio non ritiene sussista dubbio alcuno, sul piano interpretativo, sulla natura contabile della "sentenza non definitiva", cui fa riferimento il predetto comma 30-ter, atteso che la previsione normativa in parola, non può che rientrare nel perimetro giurisdizionale

della responsabilità contabile e dunque della sua giurisdizione, rappresentando la sanzione risarcitoria per danno all'immagine, il tipico effetto che da essa discende e la cui limitazione, in ossequio alla tutela riconosciuta agli assetti consolidati verificatisi, non può che riferirsi esclusivamente all'attività giurisdizionale della Corte dei conti.

Anche la già richiamata sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/QM/2011 depone in tal senso, ove si precisa: *“Ratio della norma, deve cioè ritenersi, è quella di escludere la nullità quando, attraverso la pronuncia di una sentenza, ancorché non definitiva, il Giudice abbia cominciato a disporre della causa, esercitando in maniera irretrattabile il proprio potere decisorio e abbia in definitiva compiuto una scelta irreversibile, sia pure su alcuni punti soltanto della controversia”*; appare infatti evidente che il riferimento al Giudice che abbia cominciato a disporre della causa, compiendo scelte irreversibili sia pure solo su alcuni punti della causa, non può che essere il giudice contabile nel giudizio avente ad oggetto il danno all'immagine..

4. Tutto ciò premesso, nel merito, appare necessario ancora evidenziare che, com'è noto, l'art. 17 comma n. 30 ter del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009 - abrogato dall'art. 4 delle norme transitorie del c.g.c., ma applicabile *ratione temporis* alla fattispecie all'esame in quanto precedente all'entrata in vigore del suddetto codice - dispone altresì che: *“Le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e modi previsti dall'art. 7 L. n. 97/2001”*.

Quest'ultimo articolo, a sua volta, ai fini della delimitazione dell'ambito applicativo dell'azione risarcitoria, fa riferimento alle sentenze

irrevocabili di condanna pronunciate nei confronti di dipendenti di amministrazioni o enti pubblici per i delitti contro la P. A. previsti dal capo I del titolo II, del libro II del codice penale (dagli artt. 314 e 335 cp.)

In tale materia, con la sentenza n. 355/2010, la Corte Costituzionale, si è pronunciata statuendo che la predetta normativa non è in contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 81 comma n. 4, 97 comma n. 1, 103 comma n. 2 e 111 Cost., nella parte in cui limita l'azione di risarcimento per danno all'immagine promossa dal P. M. contabile ai soli casi e modi previsti dall'art. 7 L. 97/01, in quanto non è mai manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di ritenere adeguatamente tutelati il buon andamento e l'imparzialità della P. A. mediante il riconoscimento del risarcimento del danno, solo in presenza di condotta integrante gli estremi dell'illecito penale e, più specificamente, dei reati contro la P. A.

Ne consegue, secondo la Consulta, che la norma in questione deve essere interpretata nel senso che, al di fuori dell'ipotesi tassativamente prevista di responsabilità per danni all'immagine dell'ente pubblico di appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria.

Pertanto, non v'è dubbio che la presente fattispecie rientri pienamente nella previsione normativa di cui all'art. 17 L. 102/09; e tuttavia, in sede giurisdizionale, s'impone al Collegio la valutazione della congruità della pretesa attrice, sul piano quantificatorio e sostanziale.

Parte convenuta, come sopra ricordato, ha lamentato il ricorso da parte del Requirente ad automatismi valutativi previsti dall'art. 1, co. 1-sexies, l. n. 20/1994 e ha contestato, in ogni caso, l'elevata entità di tale voce di danno.

Al riguardo il Collegio ritiene necessario deliberare in ordine alla portata applicativa del sopravvenuto art. 1, co. 1-sexies, l. n. 20/1994 (introdotto dall'art 1, co. 62, l. n. 190 del 2012), richiamato dal P.M. nel formulare le prime due delle tre richieste risarcitorie alternativamente avanzate, che prevede che *“Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”*.

Trattandosi, con tutta evidenza, di una presunzione normativa di portata sostanziale e non processuale, sicuramente innovativa e dunque operante ex nunc, (v. C. conti, sez. Lombardia 1.12.2016 n. 201 , sez. Piemonte, 12.7.2016 n.237; id., sez. III d'Appello n.335/2015; id., sez. Abruzzo n. 26/2015), non è consentita una applicabilità a fatti storici delittuosi posti in essere anteriormente alla novella della l. n.190 del 2012.

Non v'è dubbio alcuno che la presunzione legislativa sul cd. “raddoppio tangenzioso”, (criterio quantificatorio del danno), rappresenti un parametro certamente peggiorativo della posizione del convenuto ed irretroattivo, e come tale la modifica apportata dalla l. n.190 non può che incidere su fatti storici successivi alla sua entrata in vigore.

Il principio sulla non retroattività di norme “afflittive” (non solo penali) è sancito dall'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale, dall'art.2, comma 1, cod. pen., dall'art.25, comma 2, Cost., dall'art.14 delle disposizioni sulla legge in generale, e dall'art.7 CEDU, ovvero dei principi sull'applicazione della legge in generale. Come è ius receptum,

tali principi generali dispongono che tutte le norme ed in particolare, quelle afflittive- sanzionatorie, ovvero quelle penali, amministrative, deontologiche, civili, disciplinari hanno efficacia ex nunc e non portata retroattiva, salvo il caso di promulgazione di norme sanzionatorie più favorevoli di quelle previgenti.

Non ricorrono dunque per le ragioni dinanzi evidenziate e nel caso di specie, le condizioni giuridiche per dare luogo al criterio cd. del "doppio tangenzio", ed in particolare in considerazione del generale e invalicabile canone della irretroattività della norma "afflittiva", il Collegio ritiene di dover procedere ad una quantificazione in via equitativa del danno, accedendo alla terza richiesta avanzata in via subordinata dal P.M., ed utilizzando il criterio sul quale ha sostanzialmente convenuto anche la difesa, sia pure come ipotesi subordinata ed in caso di condanna. Non appare superfluo ricordare che sulla possibilità di procedere ad una determinazione in via equitativa del danno all'immagine della P.A. e sui criteri per la sua quantificazione si è costantemente espressa la Corte dei conti, sin dalla sentenza n. 10/QM/2003.

Ciò premesso, il Collegio ritiene, come già precisato, che l'esercizio del potere decisionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cc, sia espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cpc. e dia luogo, non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto, caratterizzato dalla cd. "equità giudiziale correttiva o integrativa", che, pertanto presuppone per un verso che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che, tuttavia, risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il

danno nel suo preciso ammontare (cfr. Cass. Civ. Sez. III sent. n. 10607/2010).

Deve altresì ribadirsi che non v'è incertezza sul fatto che parte attrice abbia fornito prova, sul punto, della responsabilità del convenuto e del danno all'immagine nella sua ontologica sussistenza.

Circa i parametri per la quantificazione del danno, emerge dagli atti di causa, anche in considerazione degli articoli di stampa acquisiti al fascicolo d'ufficio, il clamore suscitato dalla vicenda corruttiva, perpetrata a lungo e con indubbia pervicacia per somme sicuramente non irrisorie e con fraudolenta e astuta macchinazione e, peraltro, aspetto non trascurabile, in una realtà locale di entità modesta (Lagonegrese).

Trattasi di un sicuro indice attestante la risonanza, nel predetto contesto, della vicenda, in conseguenza dell'eco giornalistica che ne è scaturita, di cui parte attrice ha fornito prova.

Non v'è dubbio che un ruolo sicuramente centrale in tal senso rivesta la gravità del reato, in considerazione dell'estimazione di cui l'istituzione pubblica (Guardia di finanza), dovrebbe godere presso la collettività, considerato altresì che nell'ordinamento il principio del buon andamento costituisce canone costituzionale dell'azione amministrativa (cfr. Corte dei conti Sez. Giurisdizionale per la Lombardia sent. n. 31/94).

Quanto innanzi esposto, induce il Collegio a concordare con la proposta formulata sul punto dal Requirente, e pertanto condanna il convenuto a risarcire il danno prodotto all'Amministrazione nella misura di € 100.000, più rivalutazione monetaria ed interessi.

Le spese della sentenza seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, così decide:

- a) condanna il convenuto Fioravanti Fiorenzo al pagamento di € 100.000, a favore dell'Erario (Ministero dell'Economia e delle Finanze); sulle predette somme sono altresì dovute la rivalutazione monetaria a decorrere dal verificarsi del pregiudizio erariale e sino alla data della presente sentenza, e gli interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza e sino al pagamento;
- b) le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a cura della Segreteria, con nota in margine alla presente sentenza

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 14.1.2020.

L'Estensore

Il Presidente

f.to (Massimo GAGLIARDI)

f.to (Vincenzo Maria PERGOLA)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 722,50 (settecentoventidue/50).

Il Responsabile settore giudizi

f.to (dott. Angela MICELE)

Depositata in Segreteria il 14 febbraio 2020

Il Segretario del Collegio

f.to Dott. Angela MICELE